

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari» (1543)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
CATTANEL, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5
CORRENTI (PCI)	2
DI LEMBO (DC)	4
FILETTI (MSI-DN)	3, 7, 10
GALLO (DC)	5, 10
ONORATO (Sin. Ind.)	3, 8
SALVATO (PCI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 11,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari» (1543)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari».

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri. Debbo subito precisare che ho reinserito all'ordine del giorno della nostra Commissione questo disegno di legge nonostante la decisione assunta al termine della seduta di ieri. Infatti, dopo aver meglio esaminato il disegno di legge n. 455, come aveva richiesto il senatore Correnti, ho compiuto una più attenta riflessione. Voglio ricordare che il senatore Correnti ieri aveva richiesto la trattazione abbinata del presente disegno di legge con il provvedimento n. 455 per la connessione tra i due provvedimenti. Ho però constatato che il disegno di legge n. 455, pur facendo riferimento alla materia relativa al servizio sanitario svolto presso le carceri, coinvolge una problematica molto più vasta, concernente la riforma dello stesso servizio sanitario.

Invece il provvedimento al nostro esame fa esclusivo riferimento alla situazione del personale sanitario che ha avuto un incarico provvisorio in base al provvedimento organico del 1970, riguardante l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. La legge del 1970 prevedeva appunto che il servizio fosse effettuato mediante incarichi affidati a medici. Naturalmente l'attribuzione di tali incarichi era sottoposta alla valutazione dei titoli necessari per l'ammissione.

Quello al nostro esame è quindi un provvedimento limitato, che prescinde da ipotesi di riforma. Ritengo perciò che sia opportuno esaminarlo subito, senza attendere il disegno di legge n. 455 che, come ho già detto, richiede tempi molto più dilatati. Mi impegno comunque a sollecitare l'Ufficio di presidenza prospettandogli l'esigenza di un intervento organico sulla materia.

CORRENTI. Signor Presidente, prendiamo atto della sua decisione ed anche dell'assicurazione da lei fornitaci in ordine ad una sollecita presa in esame del disegno di legge presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, che indubbiamente ha una portata molto più ampia.

Per quanto riguarda il disegno di legge contingente sottoposto oggi al nostro esame, dobbiamo rilevare che esso ha natura decisamente

eccezionale rispetto ad una situazione della quale ci si duole, ma in cui per circa un ventennio non sono state prese decisioni di carattere definitivo.

Vorrei definire quello al nostro esame un provvedimento di sanatoria che accettiamo esclusivamente in questa limitatissima accezione, avvertendo però l'esigenza di alcune puntualizzazioni che in sede più specifica - cioè al momento dell'esame dell'articolato - puntualizzeremo.

All'epoca non furono fatte delle assunzioni, ma furono semplicemente assegnati alcuni incarichi con una chiamata *ad personam*, cioè senza criteri predeterminati di reclutamento. Oggi si vogliono tradurre questi incarichi in forma organica. A mio parere è indispensabile stabilire un filtro che dia garanzie di un buon servizio in un settore così delicato.

Fin da ora quindi anticipiamo che riteniamo scarno il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento sotto questo profilo. È indispensabile fornire maggiori garanzie. Già la 1ª Commissione ha dato indicazioni in questa direzione. Nel momento in cui l'incarico, per sua natura temporanea, diventa definitivo, è necessario stabilire un preciso filtro che a nostro parere può essere individuato in un'estensione del periodo minimo di esperimento richiesto e in un vaglio accurato dei titoli e dei requisiti posseduti dal candidato.

In particolare riteniamo indispensabile ampliare da sei a dodici mesi il periodo di servizio posto come requisito per attivare la procedura prevista dal provvedimento al nostro esame.

Con queste precisazioni aderiamo, sia pure *ob torto collo*, all'impostazione generale del provvedimento.

FILETTI. Ritengo che sia un'esigenza indilazionabile provvedere alla sistemazione di personale sanitario che da tempo presta servizio presso gli istituti e i servizi penitenziari. Il disegno di legge al nostro esame prevede l'assunzione di tale personale senza richiedere un concorso. Evidentemente si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale, ma a mio parere la formulazione della normativa deve essere integrata quanto meno con un riferimento all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che stabilisce i requisiti per l'ammissione agli incarichi.

In tal senso concordo con le considerazioni fatte dal senatore Correnti. Pertanto fin da ora esprimo parere favorevole sul disegno di legge, ma mi riservo di presentare un emendamento che introduca nell'articolato uno specifico riferimento alla legge n. 740.

ONORATO. Voglio brevemente svolgere una riflessione su questo provvedimento, di cui non conosco le motivazioni sommerse. Apparentemente però vi è un punto critico su cui vorrei richiamare l'attenzione del Governo. Tale punto critico è dirimente del mio atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge. Ho constatato che si fa riferimento a 330 posti in organico del personale presso l'amministrazione penitenziaria in base alla legge del 1970. Di questi 330 posti ben 205 sono vacanti e vengono attribuiti al personale sanitario attraverso incarichi provvisori.

Evidentemente vi è una difficoltà di reclutamento. Allora mi chiedo se il disegno di legge al nostro esame potrà risolvere tale difficoltà, trasformando il personale con incarico provvisorio in personale incaricato in pianta stabile: attraverso questo sistema mi domando se si risolve veramente il problema oppure quella difficoltà di reclutamento che il Governo incontra per coprire i 330 posti di organico perdurerà anche dopo aver approvato il disegno di legge. Può darsi che dopo l'approvazione del provvedimento le domande presentate entro sei mesi saranno inferiori a 250. Se non si affronta questo punto e non si evidenziano le motivazioni che sono alla base delle difficoltà di reclutamento, approveremo una delle sole «leggine-tampone» che, tutto sommato, non risolvono i problemi dell'amministrazione.

DI LEMBO. Signor Presidente, credo che la preoccupazione testè espressa dal collega Onorato potrebbe trovare accoglimento da parte nostra se il ruolo dei medici e dei farmacisti fosse diverso da quello attuale. Non si tratta di medici e farmacisti pubblici dipendenti, ma – si badi bene – di incaricati i quali non sono assolutamente soggetti alle norme sulle incompatibilità e sui cumuli degli incarichi, ai quali invece sono soggetti i pubblici dipendenti. Ciò significa che il medico della struttura carceraria può svolgere, oltre a questa, anche altre attività: non vi è cioè a loro carico nessuna incompatibilità.

Il fatto che vi sia stata difficoltà a reperire personale è noto a tutti; che ora questa difficoltà non sia più consistente come prima è altrettanto noto, ed il motivo è assai semplice: sono aumentati di molto i medici, e sono diminuite le opportunità di lavoro. Probabilmente, bisognerebbe riesaminare il rapporto che lega i medici all'amministrazione e soprattutto la retribuzione, se si vuol rendere appetibile questo incarico.

Va anche detto che il concorso che si faceva una volta non era un concorso nazionale, ma un concorso per titoli bandito ogni qualvolta fosse necessario coprire i posti che si rendevano vacanti in ogni singolo istituto o servizio.

Credo, e del resto il Presidente lo ha già sottolineato, che comunque questa sanatoria non possa prescindere dalla valutazione sulla capacità, e quindi sui titoli, come richiede anche il parere della 1^a Commissione permanente.

Il richiamo all'articolo 5, che prevede tutti i requisiti per l'ammissione, compreso quello dell'età, potrebbe essere opportuno, ma dobbiamo tener conto del fatto che si tratta di professionisti che prestano servizio alle dipendenze dell'amministrazione da almeno sei mesi. Potrebbe perciò darsi il caso che medici che hanno prestato servizio per almeno sei mesi non siano ritenuti idonei solo sulla base di una valutazione dei requisiti di ammissione. Ritengo che una volta stabilito l'accesso per esame-colloquio, si possa prescindere da una serie di altri requisiti, anche se mi rendo conto che l'esame-colloquio potrebbe sembrare inutile, in quanto a colloquio e valutazione dei titoli non viene sottoposto un gran numero di medici, ma solo quelli che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge.

A mio avviso, si potrebbe molto più opportunamente prevedere che possano partecipare all'esame-colloquio tutti coloro che abbiano

prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione per almeno sei mesi, e non solo coloro che si trovino a prestare servizio al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Vorrei quindi presentare un emendamento all'articolo 1, comma 1, volto a sostituire le parole da «prestano servizio» fino a «almeno sei mesi» con le altre: «abbiano prestato servizio senza demerito per almeno sei mesi».

Tale modifica mi sembra opportuna per una ragione di equità in quanto, come ho già detto, non mi sembra giusto riservare l'accesso al concorso solo a coloro che si trovino oggi a prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione e non a coloro che già tale servizio abbiano prestato.

GALLO. Pregherei il senatore Di Lembo di voler riflettere circa la previsione dell'esame-colloquio. Si era già detto che potevamo rifarci ai requisiti indicati nella legge del 1970, che prevede solo la valutazione dei titoli.

PRESIDENTE *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dal dibattito è emerso un consenso di fondo sul provvedimento al nostro esame salvo alcune precisazioni in ordine alla valutazione dei titoli di coloro per i quali l'incarico provvisorio deve diventare definitivo.

È stata avanzata la proposta di non limitare la portata a coloro che siano attualmente alle dipendenze dell'amministrazione, ma di prendere in considerazione anche coloro che abbiano svolto un incarico provvisorio di sei mesi. Su questa proposta, come anche su altre ipotesi di modifica del testo, mi riservo di esprimere il parere in sede di esame dell'articolato. Per il momento, mi limito a dire che con le precisazioni indicate si risponde anche all'invito della Commissione affari costituzionali, che raccomandava di considerare l'opportunità del superamento di un esame-colloquio.

Come è stato giustamente osservato, l'ipotesi di un esame-colloquio andrebbe al di là delle previsioni normative della legge del 1970, che richiede solo la sussistenza di alcuni requisiti e la valutazione dei titoli per l'ammissione.

Quindi mi sembra più opportuno, per rendere più severa la cernita, fare riferimento a quel tipo di valutazione già prevista dall'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Con questa precisazione, il relatore ribadisce l'opportunità di un rapido accoglimento del disegno di legge in esame.

CATTANEI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, sono d'accordo con le sue valutazioni, pur avendo ascoltato con doverosa attenzione gli interventi dei senatori Correnti, Onorato, Di Lembo, Gallo e Filetti. Anzi voglio ricordare ai colleghi intervenuti che per principio sono radicalmente contrario alle sanatorie; sono contrario a questo tipo di provvedimenti sempre, comunque e dovunque. La mia contrarietà si estende anche alle cosiddette «leggi-tampone».

Tuttavia, come è stato già osservato, il provvedimento al nostro esame è limitato a fronteggiare una situazione di emergenza. Esso in qualche modo risponde all'interrogativo che il senatore Onorato ha

posto al Governo. Voglio sottolineare questo interrogativo: 300 posti in organico sono sufficienti o insufficienti? Bisogna ricordare che molti posti sono vacanti.

Emerge subito un secondo dubbio: la difficoltà di reclutamento si risolverà con questa «legge-tampone»? Sinceramente penso di no, ma il discorso rischia di ampliarsi a dismisura.

Il senatore Correnti auspica un esame globale del problema, che dovrebbe iniziare proprio nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 455. In quella sede si potrà verificare come risolvere le varie questioni, tra le quali sicuramente quella concernente i criteri professionali richiesti ai medici, ai farmacisti e ai veterinari. Sempre in quella sede si potrà affrontare l'aspetto economico-retributivo per incoraggiare una maggiore partecipazione ai nuovi concorsi. È infatti indispensabile coprire i posti vacanti dell'organico, fornendo ai medici professionisti uno stimolo che obiettivamente oggi non siamo in grado di fornire.

Proprio per questo motivo è necessario provvedere al momento contingente, approvando il disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti annunciati nel corso della discussione generale, mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Di Lembo. Inoltre, in relazione all'emendamento preannunciato dal senatore Correnti, devo precisare che anche il Governo si rende conto che è indispensabile prevedere un filtro per valutare la sussistenza dei titoli e l'esperienza compiuta dai soggetti interessati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno sospendere brevemente i nostri lavori per una pausa di riflessione.

I lavori vengono sospesi alle ore 12 e sono ripresi alle ore 12,50.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D della legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano effettivo ininterrotto servizio senza demerito da almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, presentato dal senatore Di Lembo, tende a sostituire al comma 1

le parole da «prestano effettivo» fino a «da almeno sei mesi» con le altre: «abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi».

Inoltre il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma:

«3. La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti ed alla valutazione dei titoli, ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte di una commissione nominata con decreto del Procuratore generale della corte d'appello competente per territorio e composta da:

- 1) un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero;
- 2) un impiegato del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;
- 3) un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio; le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso».

Il senatore Filetti ha presentato inoltre un emendamento all'articolo 1 tendente ad introdurre tra le parole «negli istituti e servizi penitenziari» e le parole «sono nominati», le altre «ove sussistano i requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge 9 ottobre 1970, n. 740».

Infine i senatori Battello e Correnti hanno presentato due emendamenti all'articolo 1. Il primo tendente ad istituire, al comma 1, le parole «sei mesi» con le parole «un anno»; il secondo tendente ad aggiungere un comma 3 all'articolo 1: «La nomina di cui al punto 1 è subordinata al possesso di titoli che dovranno essere valutati da una commissione costituita dal Ministero di grazia e giustizia».

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo tendente a sostituire le parole da «prestano effettivo servizio» fino a «da almeno sei mesi» con le altre: «abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 1.

È approvato.

FILETTI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Gli emendamenti presentati dai senatori Battello e Correnti risultano pertanto preclusi.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte di una commissione nominata con decreto del Procuratore generale della corte d'appello competente per territorio e composta da:

1) un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero;

2) un impiegato del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

3) un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio; le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione finale.

ONORATO. La mia è una dichiarazione di voto di astensione non solo per un'avversione in genere a questi provvedimenti-tampone, ma perchè credo che il disegno di legge non risolva il problema di fondo, che è quello della difficoltà di reclutamento del personale sanitario.

Ritengo che tale difficoltà non possa essere risolta assumendo elementi provvisori incaricati in organico; penso invece che si debba approvare un provvedimento che affronti il problema in modo più approfondito, come il disegno di legge presentato dal Gruppo comunista.

Il fatto stesso comunque di avere scisso questo singolo problema da quello più generale sostanziale è, secondo me, una ragione sufficiente per l'astensione. Direi che è stato fatto, anche con il nostro contributo, il tentativo di un miglioramento: cioè, quello di allargare la platea del personale sanitario cui attingere per la copertura dei posti vacanti, attraverso l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo.

Ritengo, tuttavia, che tale modifica forse in qualche misura abbia da una parte migliorato e dall'altra aggravato i caratteri perversi di questo intervento, perchè si inserisce in una situazione che richiede una riforma sostanziale.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, dichiaro la mia astensione.

SALVATO. La nostra astensione deriva da più ragioni che sono già state evidenziate nell'intervento del senatore Correnti, e che sono state rafforzate da quanto abbiamo ascoltato nella replica del Sottosegretario.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, a detta dello stesso rappresentante del Governo, presenta caratteri certamente di emergenza, ma che non è assolutamente risolutorio rispetto alle vere questioni che dobbiamo affrontare.

Si tratta di una prassi che si ripete in questa Commissione e che vorremmo in un certo senso stigmatizzare, perchè riteniamo che vi sia da parte del Ministero di grazia e giustizia una politica rispetto al personale, che però riguarda anche i diritti dei cittadini, dei lavoratori e degli utenti, che contraddice in maniera forte altre decisioni prese dallo stesso Governo soprattutto in sede parlamentare, concernenti quindi pure leggi vigenti.

Con il disegno di legge in discussione ci troviamo di fronte ancora una volta ad una non assunzione di responsabilità rispetto ad una questione che consideriamo fondamentale e che riguarda il diritto alla salute dei detenuti, questione che si sta ulteriormente aggravando anche per quanto è accaduto recentemente, ad esempio, ai detenuti tossicodipendenti o sieropositivi all'interno delle carceri. Infatti, pensiamo che denunci una mancanza di responsabilità il considerare ancora l'istituzione carcere, rispetto al diritto alla salute, come una istituzione che non fa riferimento al servizio sanitario nazionale.

Abbiamo presentato un disegno di legge riguardante questa materia da molto tempo; non è stato però messo all'ordine del giorno della Commissione. Sappiamo che vi sono pareri discordanti rispetto alle soluzioni da noi indicate, ma riteniamo che il provvedimento debba essere discusso e che dovrebbero essere prospettate eventuali altre soluzioni, in modo tale da affrontare la questione nella sua globalità.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge in discussione, non credo che vi siano solo questioni relative alla difficoltà di reclutamento, ma anche discriminazioni rispetto ai lavoratori, perchè abbiamo una norma che diventa, nell'ipotesi del Governo, addirittura la

fotografia di una realtà esistente. Abbiamo voluto allargarla ma, nonostante ciò, le discriminazioni rispetto al diritto al lavoro non sono state superate. Per senso di responsabilità non voteremo però contro il provvedimento; ci asterremo con questa forte motivazione critica che affidiamo alla riflessione dei commissari presenti in questa sede.

FILETTI. Esprimo a nome del mio Gruppo, *necessitatis causa*, voto favorevole all'approvazione del disegno di legge. Mi sembra opportuno che venga regolarizzata la situazione di precarietà e che si assicuri la temporanea copertura degli organici del personale sanitario.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono grato alla senatrice Salvato che per senso di responsabilità ha dichiarato l'astensione, a nome del suo Gruppo, dalla votazione su questo disegno di legge. In questa assunzione di responsabilità vi è la ragione di una necessità di procedere nei tempi più brevi possibili nell'ambito di una situazione che il Sottosegretario ha indicato con la massima chiarezza.

Tutto questo, evidentemente, non ha nulla a che fare con la indispensabilità di un approccio globale a tutto il problema dell'assistenza medica nelle carceri che dovrà, ce lo auguriamo, essere affrontato nei tempi più celeri possibili. Abbiamo, quindi, raggiunto una concordia su questo punto, che realmente fa parte delle richieste che ogni Gruppo di questa Commissione, di fronte a questo tema, ha fatto.

Il disegno di legge avrà, naturalmente, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI